



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 221 del 07/04/2022

“Norme in materia di turismo itinerante: Garden Sharing e Aree di sosta caravan e autocaravan”

Firmato da: Tommaso Pellegrino



Consiglio Regionale della Campania

Al Presidente Consiglio della Regione Campania

On. Gennaro Oliviero

Alla Segreteria generale

Dott.ssa Magda Fabbrocini

PROPOSTA DI LEGGE

(Articolo 96 del regolamento del Consiglio Regionale)

dei Consiglieri Regionali

TOMMASO PELLEGRINO


Vincenzo Alaia

Francesco Iovino

Vincenzo Santangelo

Avente ad oggetto:

**Norme in materia di turismo itinerante:
Garden Sharing e Aree di sosta
caravan e autocaravan**



Consiglio Regionale della Campania

PROPOSTA DI LEGGE

Norme in materia di turismo itinerante: Garden Sharing e Aree di sosta caravan e autocaravan

Relazione illustrativa

Il turismo è uno dei settori trainanti dell'economia italiana rappresentando circa il 12 per cento del prodotto interno lordo nazionale (PIL).

Il cosiddetto « turismo all'aria aperta » è un comparto che rappresenta una fetta significativa del settore facendo registrare ricavi per circa 3 miliardi di euro all'anno. Sono sempre più i turisti, rappresentati principalmente da intere famiglie, che scelgono l'alternativa del turismo itinerante che consente loro di fruire in modo ravvicinato delle bellezze paesaggistiche e artistiche, delle tradizioni e delle produzioni locali sia artigianali che enogastronomiche, ed il nostro Paese, e in particolare la Regione Campania, sono senza alcun dubbio tra le mete turistiche europee e mondiali più attraenti per le condizioni climatiche, naturalistiche, paesaggistiche, storico-culturali, archeologiche, ed enogastronomiche.

E' certamente una forma di turismo sostenibile in perfetta sintonia con il patrimonio naturalistico di cui la nostra Regione è particolarmente dotata.

Attualmente il turismo itinerante legato a caravan e autocaravan non è particolarmente diffuso nella nostra Regione proprio a causa dell'esiguità delle aree di sosta presenti sul nostro Territorio e di come esse sono

Per questi motivi, lo sviluppo del turismo itinerante rappresenta un'opportunità di crescita per il comparto del turismo della Regione. L'obiettivo è quello di creare una rete virtuosa, attraverso il turismo itinerante, tra comuni limitrofi e soggetti privati, contribuendo allo sviluppo sia dei grandi centri sia di quelli più piccoli e nelle Aree Interne della Regione che offrono uno scenario naturalistico, paesaggistico, storico, culturale ed enogastronomico difficilmente ripetibile attraverso altre soluzioni di viaggio tradizionali.

Il presente progetto di legge si rende necessario al fine di promuovere e meglio organizzare il turismo itinerante della Campania così da incentivarne lo sviluppo turistico, favorendo la permanenza notturna soprattutto nei piccoli comuni. Il PdL, inoltre, permette una valorizzazione dei Comuni della Campania, anche di piccole dimensioni, in chiave turistica promuovendo il soggiorno in location meno aggredite dal turismo di massa e caratterizzate da una autenticità dell'intera offerta turistica. Per le finalità della proposta legislativa, la norma prevede la concessione di contributi ai Comuni a decorrere dall'esercizio 2022.

Il progetto di legge è composto da 10 articoli: L'articolo 1 reca le finalità. L'articolo 2 disciplina le aree di sosta. L'articolo 3 disciplina la localizzazione delle aree. L'articolo 4 è dedicato agli interventi a favore delle persone con disabilità. L'articolo 5 disciplina l'affidamento delle aree. L'articolo 6 riguarda il garden sharing. L'art. 7 riguarda i contributi regionali. L'articolo 8 disciplina le modalità e i criteri



Consiglio Regionale della Campania

per la concessione dei contributi e per la presentazione delle domande. L'articolo 9 reca le disposizioni finanziarie. L'articolo 10 disciplina l'entrata in vigore.

Relazione finanziaria

Si stima che per la realizzazione di una area di sosta di 10-15 stalli occorran complessivamente circa € 25.000 (Fonte dell'associazione Italiana Produttori di Camper). Nella prima fase "pilota" dell'applicazione della legge si prevede la realizzazione di non meno di 30 aree di sosta nel territorio della Regione. La presente proposta prevede la concessione di contributi ai Comuni interessati nella misura massima del 50% della spesa ammissibile. Ciò considerato, il fabbisogno finanziario della presente proposta di legge è stimato in euro 375.000,00 per l'anno 2022, cui si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione 7 programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo".

Per le annualità successive al 2022 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

**Il Consigliere
Tommaso Pellegrino**



Consiglio Regionale della Campania

Legislatura 11^a

PROPOSTA DI LEGGE
Norme in materia di turismo itinerante
Garden Sharing e aree di sosta caravan e autocaravan

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione valorizza il proprio territorio e promuove lo sviluppo del turismo all'aria aperta attraverso la promozione del proprio patrimonio naturalistico al fine di incrementare l'afflusso turistico in Campania, estendere la stagione turistica, attrezzare e far conoscere i territori e generare nuove opportunità di lavoro.
2. Per le finalità previste dal comma 1, la Regione disciplina e favorisce l'istituzione e l'adeguamento di aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan in zone apposite, individuate dai comuni singoli o associati, a supporto del turismo itinerante.

Art. 2
(Aree di sosta)

1. I Comuni, singoli o associati, in attuazione dell'articolo 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio di autocaravan e caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti.
2. Le aree di sosta di cui al comma 1, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) sono dotate di:
 - a) pozzetto di scarico autopulente;
 - b) erogatore di acqua potabile;
 - c) adeguato sistema di illuminazione;
 - d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale;
 - e) toponomastica della città;
 - f) zona free Wi-Fi;
 - g) colonnine per la ricarica elettrica;
 - h) sistemi di video sorveglianza all'ingresso e all'uscita dell'area.
3. L'area di sosta è localizzata e opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e nel rispetto delle norme di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed è recintata e piantumata con siepi ed alberature, che occupano una superficie non inferiore al 20 per cento.
4. L'ingresso e l'uscita sono regolamentati e l'area è indicata con apposito segnale stradale.
5. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al comma 1 è permessa per un periodo non superiore a sette pernottamenti.
6. Tutte le ulteriori caratteristiche tecniche richieste alle aree attrezzate ai sensi della presente legge sono definite, con apposito regolamento, da parte della Giunta regionale.

Art. 3
(Localizzazione delle aree)

1. La localizzazione delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan avviene nel rispetto delle leggi e dei regolamenti comunali, con particolare riferimento alle



Consiglio Regionale della Campania

disposizioni urbanistiche e ai vincoli paesaggistici, tenendo conto della vicinanza a servizi di trasporto pubblico, del collegamento con piste ciclabili, della presenza di esercizi commerciali, di strutture ricreative e culturali, e dell'offerta turistica esistente.

2. Le aree di cui al comma 1 sono preferibilmente ubicate in zone di interesse ambientale e paesaggistico, in zone dove non sono già presenti aree attrezzate per promuoverne la loro conoscenza e lo sviluppo e nelle vicinanze dei principali assi viari.

Art. 4

(Interventi a favore delle persone con disabilità)

1. La Regione promuove la fruibilità delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan per le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive in condizioni di parità con gli altri fruitori.
2. La Giunta regionale disciplina la concessione di finanziamenti specifici per favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche, l'accesso e la fruibilità delle aree attrezzate per la sosta temporanea di autocaravan e caravan e dei servizi resi al suo interno.

Art. 5

(Affidamento della gestione delle aree)

1. I Comuni, singoli o associati, provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti pubblici o privati nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa.
2. I soggetti privati possono proporre ai Comuni competenti per territorio l'individuazione di proprie aree private da destinare, nel rispetto delle disposizioni della presente legge, alla sosta temporanea.
3. Ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale, i soggetti gestori delle aree già esistenti ovvero di nuova istituzione trasmettono telematicamente i dati relativi agli arrivi e alle partenze dei clienti mediante l'utilizzo del Sistema informativo del Rilevatore Turistico Regionale, quale sistema telematico di raccolta e trasmissione dei dati relativi al movimento turistico, con cadenza decennale e comunque entro i primi dieci giorni del mese successivo alla rilevazione.
4. I Comuni, in caso calamità ed emergenza, individuano, altresì, le aree attrezzate di sosta di cui all'articolo 2 come aree di accoglienza di Protezione Civile nel rispetto delle disposizioni e delle procedure di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).

Art. 6

(Garden Sharing)

1. È consentito da parte di soggetti privati mettere a disposizione dei turisti itineranti, provvisti di mezzi mobili propri o allestimenti mobili di pernottamento, spazi all'aperto o aree verdi pertinenziali alla propria abitazione con offerta di servizi in modalità garden sharing.
2. Il garden sharing concorre a regolare nuove forme di ospitalità alternativa e, ad integrazione dell'offerta turistica regionale, rileva ai fini informativi, di monitoraggio statistico e di promozione turistica.



Consiglio Regionale della Campania

3. L'attività di garden sharing, ai sensi dell'articolo 14 c. 3 della legge regionale n. 13 del 26.03.1993, è disciplinata dai regolamenti comunali ed è esercitata nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) è presente almeno un'unità abitativa privata autonoma non costituente parte o porzione di edificio o complesso condominiale, con spazi all'aperto ed aree aventi le caratteristiche di cui al comma 1 adatte alla sistemazione e al pernottamento di ospiti itineranti;
 - b) è data ospitalità fino ad un numero massimo di 1 equipaggio, per un numero massimo di 5 persone e per non più di sette notti consecutive;
 - c) è dato sgombero e smontaggio dei mezzi e degli allestimenti mobili di pernottamento al termine del soggiorno.
4. I requisiti localizzativi, urbanistici, edilizi, tecnici ed igienico-sanitari minimi, nonché le condizioni per l'allestimento delle aree adibite a garden sharing sono definite dai regolamenti comunali.

Art. 7 (Contributi)

1. La Regione, per la realizzazione delle aree di cui all'articolo 2, concede, a decorrere dall'anno 2022, contributi in conto capitale ai Comuni, singoli o associati, nei limiti dello stanziamento annuale previsto in bilancio.
2. La Regione concede, altresì, contributi ai Comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi, previo avviso pubblico, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area.

Art. 8 (Modalità e criteri)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, garantendo un'equilibrata dislocazione delle aree nel territorio.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo della Giunta Regionale competente in materia di turismo.
3. L'erogazione dei contributi è disposta entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa in ragione della complessità dell'istruttoria.

Art. 9 (Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, stimati in euro 375.000,00 per l'anno 2022, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondo di riserva" e contestuale incremento degli stanziamenti iscritti nella Missione Missione 7 programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo".
2. Per le annualità successive al 2022 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio



Consiglio Regionale della Campania

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).